



# PROCURA GENERALE

## della Corte di cassazione

ORDINE DI SERVIZIO N. 49/2020

IL PROCURATORE GENERALE

*Visto* l'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

*rilevato* che il richiamato art. 23 prevede, al comma 2, che nel corso delle indagini preliminari, per il periodo indicato al comma 1, tenuto conto delle esigenze conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria, è possibile avvalersi di collegamenti da remoto, osservando le modalità nello stesso stabilite, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini e del difensore, salvo che il primo o il secondo si oppongano;

*ritenuto* che, in virtù dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 per l'attività di indagine nel procedimento disciplinare «si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale», sicché tale rinvio rende applicabile nell'arco temporale di cui al richiamato art. 23, comma 1, anche il comma 2 di detta norma e, in particolare, consente di effettuare l'interrogatorio dell'incolpato mediante collegamento da remoto;

*preso atto* che sono già pervenute sollecitazioni allo svolgimento da remoto degli atti di indagine, quando non sia opportuno o possibile ricorrere alla rogatoria;

*ritenuto* che appare necessario stabilire le modalità di forma dell'interrogatorio nella fase delle indagini nel procedimento disciplinare, nell'osservanza ed in applicazione del citato art. 23, comma 2;

*sentito* il Procuratore generale aggiunto;

## DISPONE

- nel corso delle indagini nel procedimento disciplinare, il magistrato delegato alle stesse, nel caso in cui non ritenga di disporre l'interrogatorio dell'incolpato mediante rogatoria, può procedere al compimento di tale atto, avvalendosi del collegamento da remoto, audio e video, mediante utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione ed il collegamento audio video Microsoft Teams, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia, idonea a garantire la segretezza dell'atto, salvo che l'incolpato o il difensore dello stesso si opponga;

- la segreteria provvede a dare comunicazione dell'atto di fissazione della data dell'interrogatorio al magistrato incolpato ed al suo difensore e lo stesso dovrà contenere l'avviso che l'interrogatorio sarà effettuato con modalità da remoto, allegando il presente provvedimento ed indicando che l'interrogatorio avverrà con la presenza del magistrato incolpato e del suo difensore (salvo il caso in cui quest'ultimo si avvalga della diversa modalità di seguito descritta) nell'ufficio giudiziario nel quale il magistrato esercita le sue funzioni e che l'incolpato e/o il suo difensore possono opporsi a detta modalità, formulando la relativa opposizione a mezzo mail (anche non certificata) inviata all'indirizzo di posta elettronica "disciplinare.pg.cassazioneiustizia.it" (che verrà protocollata a cura della segreteria) entro tre giorni dal ricevimento di detta comunicazione. La Segreteria disciplinare, nel caso di mancata opposizione, provvederà tempestivamente a comunicare data ed ora dell'interrogatorio all'ufficio della Corte di appello o della Procura Generale presso la Corte di appello ove si trova l'ufficio giudiziario presso il quale si recherà il magistrato incolpato, evidenziando il carattere di segretezza e riservatezza dell'atto e concordando gli adempimenti necessari ai fini della disponibilità di idoneo locale e per l'assistenza nel corso dell'interrogatorio;

- nel caso di mancata opposizione del magistrato incolpato e/o del suo difensore, nel giorno ed all'ora fissata per l'interrogatorio il magistrato incolpato si recherà presso l'ufficio come sopra individuato, indicato nell'atto di avviso dell'interrogatorio, ed all'ora stabilita la Segreteria disciplinare avvierà il collegamento audio video tramite software Microsoft Teams, invitando il magistrato incolpato ed il difensore a partecipare,

i quali saranno assistiti da un assistente giudiziario o da un cancelliere, esclusa la presenza di altre persone, il quale garantirà la segretezza dello svolgimento dell'atto;

- entro lo stesso termine di tre giorni, il magistrato potrà indicare un ufficio giudiziario diverso da quelli sopra indicati

- il difensore, come sopra precisato, partecipa da remoto dallo stesso luogo in cui si trova il magistrato incolpato, salvo che decida di avvalersi del collegamento da remoto dal proprio studio o ufficio (nel caso che il difensore sia un magistrato) e in entrambi i casi i predetti dovrà dichiarare di collegarsi da un luogo riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate ed in tal caso ha la possibilità di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi della propria utenza telefonica;

- attivato il collegamento ed avuta la presenza del P.M. delegato al compimento dell'atto e del cancelliere o assistente giudiziario che l'assiste, nonché del magistrato incolpato, del difensore e dell'assistente o cancelliere che assiste entrambi (o soltanto il primo, nel caso in cui il difensore si colleghi dal proprio studio o da altro luogo), si procede come segue:

- il cancelliere o l'assistente giudiziario che assiste il magistrato incolpato ed il difensore provvede all'identificazione di entrambi e ne dà atto al cancelliere o all'assistente giudiziario che assiste il P.M. e che, sotto la direzione di quest'ultimo, procede alla verbalizzazione con le seguenti modalità:

- dà atto della modalità di collegamento da remoto utilizzata;

- provvede all'identificazione del magistrato incolpato e del difensore, dando conto dell'identificazione effettuata dal cancelliere che assiste il magistrato incolpato ed il suo difensore;


- dà atto che si procede a distanza per ragioni di sicurezza, stante l'emergenza sanitaria in corso e della mancata opposizione dei predetti a detta modalità dell'interrogatorio;

- attesta il regolare funzionamento del collegamento audiovisivo e l'idoneità dello stesso a consentire al magistrato incolpato ed al suo difensore di vedere ed interloquire con il P.M., nonché di udire chiaramente le domande rivolte al magistrato incolpato;

- redige il verbale, sotto la direzione del P.M., e all'esito né dà lettura e, ottenuta l'approvazione in ordine al contenuto del medesimo da parte del magistrato incolpato e del difensore, dà atto dell'impossibilità di questi di sottoscriverlo, in quanto non presenti fisicamente. Il verbale è quindi sottoscritto dal P.M. e dal cancelliere che lo assiste.

Roma, **05 NOV. 2020**

IL PROCURATORE GENERALE

Giovanni  Salvi